

VERBALE D'INTESA

Integrazione e/o modifiche dell'Ipostesi di CCNI dell'Agenzia delle Dogane sottoscritta il 26 giugno 2007

I rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e delle OO.SS. nazionali rappresentative:

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto il 28 maggio 2004;

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto 1'8 giugno 2006;

Visti gli articoli 4, 5, 84 e 85 del CCNL del 28 maggio 2004 riguardanti la contrattazione collettiva integrativa e i relativi tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo;

Vista l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Agenzia delle Dogane, sottoscritta il 26 giugno 2007;

Tenuto conto che, ai sensi del sopraccitato articolo 5, comma 3, del CCNL del 28 maggio 2004, sono stati formulati taluni rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla predetta Ipotesi di CCNI;

Verificata la congruità dei predetti rilievi e considerata la necessità di modificare il testo dell'Ipotesi di CCNI sottoscritta in data 26.06.2007.

CONCORDANO

Articolo 1. Campo di applicazione

Ai commi 4 e 5 dopo le parole "pubbliche amministrazioni" l'inciso "di cui all'art. 2 comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001" è sostituito dal seguente: "di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001".

Articolo 2. Durata e decorrenza

- Il comma 2 è sostituto dal seguente:
 - "2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa precisazione del presente CCNI."

Al comma 4 è soppressa la frase: "Trascorsi i successivi venticinque giorni, detta ipotesi diventa efficace" 4.8. CEIL



Accordo modifiche all'Ipotesi di CCNI





Articolo 12. Diritti sindacali

- Il comma 6 è sostituito come segue:
 - "6. Per i soggetti di cui agli artt. 5 e 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 che usufruiscono di periodi di distacco (ai sensi dell'art. 5 del CCNQ 7/8/98) e permessi (ai sensi degli artt. 8 e 11 del CCNQ 7/8/98) tali periodi sono equiparati, a tutti gli effetti, al servizio prestato nell'Amministrazione, ivi compresi i processi produttivi e di miglioramento dell'efficienza dell'Agenzia, nonché i processi di qualificazione e selezione del personale."

Articolo 13. Costituzione e utilizzazione del Fondo

- Il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. Nel Budget B, che individua il "Budget di produttività", confluiranno complessivamente le risorse per finanziare:
 - l'indennità di professionalità;
 - l'indennità di produttività d'Ufficio e di apporto individuale."

Articolo 14. Indennità di obiettivo istituzionale dell'Agenzia

L' "Indennità di obiettivo istituzionale dell'Agenzia" indicata all'articolo 14 dell'Ipotesi di CCNI è sostituita dall' "Indennità di professionalità", come segue "Articolo 14. Indennità di professionalità"

"Articolo 14. Indennità di professionalità

- "1. L'indennità di professionalità è connessa al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'Agenzia ed è correlata alla professionalità espressa per il raggiungimento degli stessi, remunerando il particolare impegno richiesto ai dipendenti.
- 2. Tale indennità viene erogata sulla base dei criteri e dei coefficienti di determinazione dell'indennità di Amministrazione e viene corrisposta anche al personale di cui all'articolo 10 del CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. L'importo, sarà definito di anno in anno, in una apposita sessione negoziale a livello nazionale, sulla base delle risorse totali trasferite all'Agenzia a titolo di produttività (ex art. 3 della Convenzione e ex art. 3, c.165, L.350/2003).
- 4. Gli effetti economici dell'indennità di professionalità decorrono dal 1° gennaio 2008."

Articolo 15. Indennità di produttività d'ufficio e apporto individuale

- Il comma 6 è sostituito dal seguente:
 - "6. L'indennità di produttività verrà erogata con le seguenti modalità:
 - un acconto dell'importo della quota incentivante, pari a quanto stabilito annualmente nella
 Convenzione sottoscritta dal Direttore dell'Agenzia e il Ministro dell'economia e delle

Accordo modifiche all'Ipotesi di CCNI

In At

V.P. CBIL Bow H M

K

finanze, verrà anticipato dall'Agenzia nell'anno di competenza in due rate, la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre;

- il saldo, previa verifica dell'andamento dei risultati, sarà corrisposto entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di competenza."
- All'articolo 15 si aggiungono i commi 8 e 9:
 - "8. All'importo destinato a remunerare l'indennità di produttività di cui al precedente comma 6, secondo alinea, si aggiunge una ulteriore somma che sarà definita nella prevista sessione negoziale di cui al comma 3, articolo 14.
 - 9. L'apporto individuale alla produttività d'ufficio viene remunerato con risorse il cui importo complessivo a livello nazionale viene quantificato di anno in anno, nell'ambito della prevista sessione negoziale di cui al comma 3, articolo 14. Tale importo è stabilito nella misura del 10% delle risorse totali trasferite all'Agenzia a titolo di produttività (ex art. 3 della Convenzione e ex art. 3, c.165, L.350/2003). Con successivo accordo a livello nazionale, da stipularsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNI, le Parti individueranno, nel rispetto delle pari opportunità, i criteri di valutazione delle prestazioni individuali e le modalità di erogazione dei relativi importi. L'efficacia di tale istituto decorrerà dal 1° gennaio 2009 avvalendosi delle risorse economiche del Fondo 2009.

La fase di simulazione tecnica del sistema di valutazione verrà sviluppata nell'ultima parte dell'anno 2008."

Articolo 16. Indennità di mobilità volontaria regionale in relazione all'attivazione degli Uffici delle Dogane

• L'articolo 16 è soppresso.

Articolo 17. Indennità di confine

• Al comma 2 la parola "rappresentative" è sostituita dalle seguenti: "firmatarie del CCNL"

• Articolo 18. Indennità di disagio

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. E' corrisposta una indennità ai dipendenti in servizio presso gli Uffici individuati in base ai criteri definiti nella seguente griglia.

La griglia del "disagio" ha lo scopo di determinare -in base a specifici criteri evidenziati nella prima colonna - una scala di valori a cui associare in modo graduato il *quantum* dell'indennità di disagio ambientale."

)

H Apr

M

Loui

Accordo modifiche all'Ipotesi di CCNI

3

- Al comma 6 la parola "rappresentative" è sostituita dalle seguenti: "firmatarie del CCNL"
- Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
 - 7. Al personale, in servizio presso gli Uffici ubicati nei comuni con una popolazione di almeno 300.000 abitanti, è corrisposta una indennità di disagio ambientale atta compensare le difficoltà negli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro dovuti al traffico urbano, alle distanze notevoli e ai trasporti non adeguati.
 - 8. L'importo della indennità di cui al precedente comma 7 è pari a 1,50 euro per ogni giorno di servizio effettivamente prestato."

Articolo 19. Indennità di area metropolitana

• L'articolo 19 è soppresso.

Articolo 23. Posizioni organizzative

- Il comma 3 viene sostituito con il seguente:
 - "3. Le posizioni organizzative, i criteri di graduazione delle stesse e i relativi importi saranno definiti in un'apposita sessione di concertazione, da attivare entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNI"

Articolo 24. Incarichi di responsabilità

• Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In una sessione negoziale da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNI, le Parti definiranno la diversa gradazione degli incarichi di responsabilità previsti dal comma 2."

Articolo 26. Profili professionali

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. I profili professionali sono indicati nell'allegato A del presente Verbale d'intesa, che costituisce parte integrante dell'Ipotesi di CCNI.
 - 3. Le attività dei profili di cui al comma 2 verranno definite entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNI."

Articolo 28. Diritto allo studio

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Il Direttore dell'Area centrale personale e organizzazione per gli Uffici Centrali di Vertice, il direttore del SAISA ed i direttori regionali concedono, entro il 20 gennaio di ogni anno, a non più del 3% dei propri dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio dello stesso anno, anche in

Accordo modifiche all'Ipotesi di CCNI

A Am

F.R. CGIL

W

B

aggiunta alle attività formative programmate dall'Agenzia, speciali permessi retribuiti, qualora vengano richiesti entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per partecipare alle tipologie di corsi elencati nell'art. 48, comma 2, del CCNL Agenzie fiscali."

Il comma 8 è soppresso.

Articolo 29. Passaggio tra le aree e sviluppi economici all'interno delle aree

- Il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. In fase di prima applicazione del presente CCNI, le parti si impegnano ad avviare una procedura di passaggio tra le aree da bandire entro l'anno in corso, nel rispetto delle relazioni sindacali del sistema classificatorio, di cui all'art. 29, comma 1, lettera B) del CCNL del 28 maggio 2004."

Articolo 30. Mobilità

Al comma 2 dopo le parole "anche incentivata" è aggiunta la seguente frase "nell'ambito delle risorse previste nel Fondo, di cui all'art. 13 della presente Ipotesi di CCNI."

Articolo 31. Clausola di salvaguardia

- Al comma 1, il primo coma è sostituito dal seguente:
 - "1. Le eventuali somme non utilizzate per retribuire le indennità spettanti ai sensi del presente CCNI, nonché le eventuali ulteriori somme che affluiranno al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, andranno ad aggiungersi a quelle destinate per l'indennità di produttività d'ufficio.

Qualora gli stanziamenti previsti non dovessero risultare sufficienti per retribuire gli istituti del presente CCNI, nonché eventuali conguagli relativi ad anni precedenti, le somme necessarie saranno prelevate dall'indennità di produttività d'ufficio dell'anno di competenza"

Vengono inserite le seguenti dichiarazioni congiunte:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le Parti concordano sull'opportunità di riconsiderare, entro la fine dell'anno, la struttura del sistema

indennitario anche in vista della sottoscrizione del CCNI 2006/2009.

Accordo modifiche all'Ipotesi di CCNI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le Parti si impegnano a incontrarsi entro dodici mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNI, per verificare la coerenza e la congruità della struttura dei profili disegnata nello stesso CCNI.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le Parti si impegnano a riconsiderare l'attuale ripartizione delle somme provenienti dall'art.3, comma 165, della legge 350/2003 tra il personale dirigenziale e quello non dirigenziale.

Il contenuto dei summenzionati articoli modifica e/o sostituisce il contenuto dei medesimi articoli indicati nell'Ipotesi di CCNI dell'Agenzia delle Dogane, sottoscritta il 26 giugno 2007.

A seguito delle modifiche sopra descritte e della soppressione di alcuni articoli, l'indice dell'Ipotesi di CCNI relativamente al CAPO III, al CAPO IV e alle Disposizioni finali è modificato come segue:

□ CAPO III - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO

- Art. 13 Costituzione ed utilizzazione del Fondo
- Art. 14 Indennità di obiettivo istituzionale dell'Agenzia
- Art. 15 Indennità di produttività d'ufficio
- Art. 16 Indennità di confine
- Art. 17 Indennità di disagio
- Art. 18 Indennità di rischio
- Art. 19 Orario di servizio e Orario di lavoro
- Art 20 Indennità connesse all'articolazione dell'orario di lavoro
- Art. 21 Posizioni organizzative
- Art. 22 Incarichi di responsabilità
- Art. 23 Attività particolarmente gravose

CAPO IV - SISTEMA CLASSIFICATORIO, FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE E MOBILITA'

- Art. 24 Profili professionali
- Art. 25 Formazione
- Art. 26 Diritto allo studio
- Art. 27 Passaggio tra le aree e sviluppi economici all'interno delle aree
- Art. 28 Mobilità

A A

\$1.8.0616 \$ 9500

P. /

\$

John

Accordo modifiche all'Ipotesi di CCNI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 Clausola di salvaguardia
- Art. 30 Monitoraggio

□ DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Il presente Verbale d'intesa sarà sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del vigente CCNL, al competente Organo di controllo.

per l'Agenzia delle Dogane	per i rappresentanti delle OO.SS. nazionali
Houle hower	FP CGIL Mairon
	CISL/FPS Total Sulver Sulver fougace
	UIL/PA Jole Hunery for Jeley 10
	CONFSAL/SALFI Vette Allefoz VODA NOTA AVE
per Comitato Pari Opportunità	FLP - POLTER (NOTA AL VERBALE)
P.P.V. Moher	RDB/PI NON FIRMA
- <i>p</i>	INTESA

PROFILI PROFESSIONALI

PRIMA AREA FUNZIONALE

Profilo precedente	Nuovo Profilo e Fascia Economica
 Addetto alle attrezzature e pulizia Addetto alle lavorazioni Addetto servizi ausiliari e di anticamera Addetto servizi portineria e custodia Ausiliario 	Agente doganale ausiliario: Posizione iniziale F1

ollo

M

f. P. C.Ch

4

SECONDA AREA FUNZIONALE

Profilo precedente	Nuovo Profilo	
Autista meccanico	Autista: Posizione iniziale F1	
Autista meccanico specializzato		
Agente ausiliario laboratorio tecnico		
Coadiutore		
Disegnatore specializzato		
Operatore		
Operatore amministrativo	Operatore doganale: Posizione iniziale F1	
Operatore amministrativo contabile		
 Operatore specializzato lavorazioni profilati e lamellati metallici 		
Operatore tributario		
Operatore di sala macchine		
Operatore tecnico specializzato laboratorio		
Assistente tributario		
Assistente amministrativo		
Assistente tecnico laboratorio analisi	Assistente doganale: Posizione iniziale F3	
Programmatore di gestione operativa		
Capo unità operativa		
 Programmatore 		
• Consollista		

Mayer

S. S. CEIL

TERZA AREA FUNZIONALE

Profilo precedente	Nuovo Profilo
 Collaboratore amministrativo Funzionario Amministrativo Consigliere Coordinatore Collaboratore Tributario Funzionario Tributario Direttore Tributario Traduttore interprete Revisore interprete traduttore Dipendenti originariamente assunti con contratto di formazione lavoro nel profilo di chimico e successivamente stabilizzati, sprovvisti dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo (il relativo bando per l'assunzione con c.f.l. non prescriveva tra i requisiti anche il possesso dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo). Capo tecnico Programmatore di sistema Analista di procedure 	Funzionario doganale: Posizione iniziale F1
 Analista di sistema Analista esperto di procedure Chimico (in possesso di abilitazione e iscrizione all'albo); Chimico direttore (in possesso di abilitazione e iscrizione all'albo); Chimico direttore coordinatore (in possesso di abilitazione e iscrizione all'albo); Dipendenti originariamente assunti con contratto di formazione lavoro nel profilo di chimico e successivamente stabilizzati, in possesso di abilitazione e iscrizione all'albo dei chimici nonostante il relativo bando per l'assunzione con c.f.l. non prescrivesse tra i requisiti anche il possesso dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo. 	Chimico: Posizione iniziale F1
 Ingegnere Ingegnere direttore Ingegnere direttore coordinatore 	Ingegnere: Posizione iniziale F1

F. P. CBIL

3

FEDERAZIONE CONFSAL-SALFI





SINdacato Autonomo dei Cavoratori Finanziari

NOTA A VERBALE

Roma,29.05.2008

LA CONFSAL SALFI NON CONDIVIDE L'INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO PROFILO PROFESSIONALE, NELLA TERZA AREA, PER LE MANSIONI AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIE.

NON PUE CONDINDS RSI, IN PARTICOLARS, L'INDISTINTA

CLASSIFICAZIONS DEL PERSONALE, DIVISO IN SEI FASCE BEONO.

MICHE, TEORICAMENTE BESTINABILE IN BASE AD UNILATERA.

LI DSCISIONI DEL DIRIGENTE DE LU UPFICIO, A RUALUNI.

QUE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA DECLARATORIA.

VIENE, IN QUESTO MODO, ANNULLATA QUALUNQUE

DISTINZIONE LEGATA ALLA RETRIBUZIONE PERCE PITA

NONCHE ALLE RESPONSABILITÀ ASSUNTE OD ALLE

LEGITTIME ASPETTATIVE DI CARRIERA.

LA CONFSAL - SALFI NON SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Nº4 IN QUANTO NON OGGETTO DI TRATTATIVA E SCLUSIVA
DEL TAVOLO DI TRATTATIVA ODIERNO.

LA CONFERL-SALFI NON CONDINDE LA SOSTITIZIONE AGLI ACTT.

LA E 18 DELLA PAROLA "RAPPRESENTATIVE" CON LE PAROLE

"FIRMATARIE DEL CONL" IN QUANTO NON OGGETTO DI RILIEVO DA

DOCTO DEL TOURS DEL CONL" IN QUANTO NON OGGETTO DI RILIEVO DA

PARTS BEL COUSGIO DE REVISORI.

Via Nazionale, 243 00184 Roma - Tel. 06.4819507 - Fax 06.4874618 - Email: salfisn@tiscali.it Sito internet: www.salfi.it

DICHIARAZIONE A YERBALE

Le CISL FP sotto serie l'embegionione ol CCNI di Apeunia sun condividendo d'inserimento sul profico di terra Avea suminoto "Funzionario Doposualo", del presonale CFL assento come "Chimico" ol Guole sun è abba chiesta l'inimore all'Albo, personale che invece Sorebbe doveto esse assegnoto ol profilo di "Chimico".

Rome 29, 5, 08

NOID RE VOKBALO BI IZICERA FLONE ALD CONI DOGANE

LA SCRIVENTE O.S., PUR FIRMANDO IL PRESELTE

SPORIGE IN QUANTO SENSIBILITE MIGUORATI VO

PISPETTO ALLA PREJILIESSA, TOTALMENTE PRIVA DI

CONTENUT, DEL 26 GIUGNO 2007, STIGHATI ZZA

IL MANCATO ACCOGUMENTO DI ALCUNE RICHIESTE TATE

DALLA FLO FINANZE.

IN PARTICOLARE NON PREVIDERS IMESTIEM ALL'INTRA DET PROFIM PROFESSIONAM PONE UN PROBLEMA DI ECCESSIVA FLESSIBILITÀ ED APRE, POTENTIANTELTE, UNA ENTUATIONE QUESTIONE PELATIVA AL PICOMO SUMENTO DELLE MARIEMMENTO DEL DELLA PROFESSIONALITÀ ACQUISITÀ DAI LANDRAPORI DOGANAM.

ROMA, 29 MAGGIO ZOO 8

P. IL COORDINAMENTO NAZIONAUS

FLP FINANZE

()

OR)